

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Il diritto all'iscrizione al S.S.R. cessa per:

- mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione del cittadino straniero non comunitario

salvo che per tali casi l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti: in tali casi l'iscrizione sarà prorogata di 6 mesi in 6 mesi sino alla data di decisione del ricorso stesso.

Di fatto, nel caso di un provvedimento di rifiuto del rinnovo del Permesso di soggiorno, il provvedimento di sospensione degli effetti dello stesso crea una situazione che in buona sostanza elimina – sia pure temporaneamente fino a quando non verrà emanata una decisione definitiva con sentenza – ogni effetto conseguente causato dal provvedimento di rifiuto del rinnovo.

In altre parole, lo straniero che ottiene un'ordinanza di sospensione, emessa dall'autorità giudiziaria, del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere considerato come se si trovasse ancora nella situazione antecedente al rifiuto.